

S.1 Si condividono gli obiettivi generali dell'intervento della regolazione? Motivare la risposta

Si condividono gli obiettivi esposti nella DCO in riferimento al mandato attribuito a ARERA di promuovere il teleriscaldamento e la concorrenza. Si sottolinea che l'introduzione di misure pro-concorrenziali da parte di ARERA impattano sulla competitività del servizio stesso, come già evidenziato nel corso dei *focus group*, in quanto rappresentano un costo di gestione supplementare per l'operatore, per cui si raccomanda di definire strumenti regolatori a basso impatto economico.

S.2. Si condivide la nuova definizione di utente residenziale domestico? Motivare la risposta

Si condivide la definizione di utente residenziale domestico proposta da ARERA. Inoltre, per favorire l'avvio di nuove progettualità significative in termini di penetrazione del servizio, FIPER propone di poter considerare la soglia dei 350 kW in forma aggregata comprendendo anche le utenze con utilizzo residenziale domestico, nel caso in cui il gestore stipuli una convenzione con i Comuni per allacciare un'area che presuppone un investimento significativo in termini di estensione della rete.

S.3 Si condividono le modifiche della disciplina del corrispettivo di salvaguardia? Motivare la risposta

Si condivide l'introduzione da parte di ARERA del “corrispettivo di salvaguardia potenziato”, che consente all'operatore il rientro del costo di investimento effettuato. Si accoglie con favore la modifica all'estensione del periodo di applicazione del corrispettivo di salvaguardia da 3 a 5/10 anni. La soglia industriale/commerciale definita in 1200 kW è estremamente elevata per il tessuto produttivo montano ubicato in fascia climatica E. Si propone di abbassare la soglia a 500-600 kW. Fiper sottolinea l'importanza di includere nel “corrispettivo di salvaguardia potenziato” i costi di distacco di un'utenza dalla rete di TLR in caso di recesso entro il periodo di salvaguardia.

Il TUAR a riguardo (art.10-11) non prevede l'applicazione di corrispettivo all'utente per la disattivazione e/o scollegamento della fornitura.

Nei Comuni montani, il fattore ambientale (temperature al di sotto dei 10-20 °C) condiziona in termini economici l'eventuale scollegamento durante la stagione invernale.

Infatti, in caso di recesso dell'utente durante il periodo invernale, la chiusura delle valvole di intercettazione della sottostazione di utenza e loro piombatura può causare danni ingenti alle tubazioni, sia nel circuito primario che in quello secondario. L'impiego di tecnologie antigelo, quali l'installazione di un *bypass*, da parte dell'esercente comporta spese molto elevate a carico dell'esercente.

Si ritiene pertanto fondamentale, che l'esercente possa applicare all'utente almeno le spese strettamente necessarie per proteggere dal gelo le tubazioni del circuito primario e della sottostazione d'utenza, nei casi in cui questa sia di proprietà del gestore. Si evidenzia inoltre che, per evitare danni alle tubazioni del circuito secondario sarebbe necessario svuotare le relative tubazioni durante il periodo di disattivazione della fornitura. In caso di conclusione di un nuovo contratto di fornitura di calore si dovrebbe poi procedere nuovamente al riempimento delle stesse.

S.4 Si condivide quanto prospettato per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore del TUAR? Quale delle due alternative si ritiene preferibile?

Per i contratti sottoscritti prima dell'entrata in vigore si condivide il mantenimento delle clausole inserite secondo le modifiche previste all'art.9 comma 9.4.

In particolare, FIPER esprime apprezzamento per il recepimento da parte di ARERA della proposta di prolungare i termini dell'applicazione per la durata del contratto al 31 dicembre 2023 per gli utenti con una potenza contrattualizzata minore o uguale a 350 kW e al 31 dicembre 2028 per gli utenti al di sopra della potenza contrattualizzata di 350 kW.

S.5 Si condividono gli obblighi informativi preposti nei confronti degli utenti del servizio?

Si condivide nel rispetto della semplificazione prevista in funzione della soglia dimensionale dell'operatore.

S.6 Si condividono gli obblighi informativi proposti nei confronti dell'Autorità?

Si ribadisce la necessità di ottimizzare il flusso informativo ai fini di non gravare ulteriormente nella gestione operativa degli impianti di TLR. Pertanto, non si condivide la redazione di un ulteriore rapporto riepilogativo contenente le informazioni in parte già richieste dal TUAR e trasmesse nel corso dell'annualità dall'operatore a Arera.